

# Dichiarazione



Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

## Dichiarazione relativa all'impatto sulla protezione dei dati derivante dall'interoperabilità delle applicazioni di tracciamento dei contatti

Adottata il 16 giugno 2020

**Il comitato europeo per la protezione dei dati (EDBP) ha adottato la seguente dichiarazione.**

1. Nelle Linee guida 04/2020<sup>1</sup> sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19, il comitato europeo per la protezione dei dati ha incoraggiato a sviluppare «un approccio comune europeo in risposta alla crisi attuale, o almeno realizzare una cornice di interoperabilità».
2. Il comitato ha preso atto delle linee guida sull'interoperabilità per le applicazioni di tracciamento dei contatti approvate nell'UE, adottate dalla rete di assistenza sanitaria online il 13 maggio 2020,<sup>2</sup> che descrive l'interoperabilità nel contesto delle applicazioni di tracciamento dei contatti come

«in grado di scambiare *le informazioni minime necessarie* di modo che i singoli utenti di app, ovunque si trovino nell'UE, siano avvertiti qualora siano stati nelle vicinanze, in un determinato periodo, di altri utenti che hanno notificato all'app di essere stati riscontrati positivi al test per il COVID-19» (corsivo aggiunto).

---

<sup>1</sup> [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/linee-guida/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing\\_it](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/linee-guida/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_it)

<sup>2</sup> [https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing\\_mobileapps\\_guidelines\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf) - Si noti che si tratta di un documento in fieri e soggetto a modifiche da parte della Commissione europea (cfr. pag. 3 della versione del 13 maggio 2020).

3. Le linee guida sull'interoperabilità affermano inoltre che l'avvertimento e il controllo successivo dovrebbero essere conformi alle procedure definite dalle autorità sanitarie pubbliche con la valutazione delle potenziali implicazioni per la vita privata e la sicurezza e l'applicazione delle opportune garanzie.
4. Nella presente dichiarazione, il comitato europeo per la protezione dei dati esamina ulteriormente il livello di impatto sul diritto alla protezione dei dati che un'attuazione interoperabile può comportare, a seconda dell'attuazione. Tutte le raccomandazioni formulate nella presente dichiarazione si aggiungono a quelle contenute nelle linee guida 04/2020 del comitato, che rimangono applicabili.

## Considerazioni generali

5. In primo luogo, il comitato desidera ricordare che l'uso delle applicazioni di tracciamento dei contratti si basa sul trattamento di dati personali pseudonimizzati degli utenti delle applicazioni.<sup>3</sup> Ciò include i dati sanitari, ad esempio quando a un utente è stata confermata la positività da un operatore sanitario o quando le informazioni relative all'esposizione sono trattate dal sistema. Analogamente a quanto affermato in merito all'uso generale delle applicazioni di tracciamento dei contatti,<sup>4</sup> il comitato ritiene che la possibilità di condivisione di dati relativi a persone cui è stata diagnosticata o di cui è stata riscontrata la positività al test («dati di infezione») con tali applicazioni interoperabili dovrebbe essere attivata solo con un'azione volontaria da parte dell'utente. Gli interessati<sup>5</sup> devono avere il controllo dei loro dati. L'obiettivo dell'interoperabilità non dovrebbe essere utilizzato come argomento per estendere la raccolta di dati personali al di là del necessario.
6. In generale, l'interoperabilità delle applicazioni di tracciamento dei contatti all'interno del SEE può aumentarne l'efficacia nel sostenere le misure già esistenti in quanto, indipendentemente dall'applicazione utilizzata, consentirà il tracciamento di più contatti possibili e avvertimenti potenziali. Essa semplificherà l'uso specie per le persone di regioni frontaliere, quando viaggiano oppure svolgono professioni o lavorano in aree che possono esporle al contatto con molte persone di altri Stati membri (ad esempio per il turismo). Tuttavia, considerato il potenziale aumento del rischio per la protezione dei dati derivante dall'interoperabilità, illustrato di seguito, i titolari del trattamento dovrebbero prendere in considerazione anche altre alternative.
7. Inoltre, come per le applicazioni stesse, tali soluzioni dovrebbero fare parte di una strategia globale in materia di sanità pubblica per combattere la pandemia, comprendente, tra l'altro, i test e il successivo tracciamento manuale dei contatti al fine di migliorare l'efficacia delle misure attuate.
8. Il comitato è a conoscenza di applicazioni di tracciamento dei contatti con approcci diversi nei vari Stati membri e riconosce che assicurare l'interoperabilità delle diverse realizzazioni è tecnicamente difficile e può richiedere notevoli sforzi finanziari e tecnici. Per garantire un livello minimo di scambio e trattamento dei dati, come richiesto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, gli sviluppatori di applicazioni di tracciamento dei contatti dovranno concordare un protocollo comune e strutture di dati compatibili. Pertanto, le applicazioni che condividono già un quadro comune o almeno la stessa base tecnologica possono conseguire più agevolmente l'obiettivo dell'interoperabilità

---

<sup>3</sup> Cfr. il considerando 26 del regolamento generale sulla protezione dei dati, che specifica quali informazioni debbano essere considerate dati personali.

<sup>4</sup> In prosieguo sinonimo del termine «app» e «applicazioni».

<sup>5</sup> In prosieguo sinonimo del termine utente.

rispetto a quelle che non lo fanno. Di fatto, a causa delle differenze tra gli approcci, nella pratica potrebbe risultare impossibile attuare l'interoperabilità senza compromessi sproporzionati.

## Questioni fondamentali

### Trasparenza

9. L'interoperabilità comporterà un trattamento supplementare e la divulgazione dei dati ad altre entità. Come sempre, gli interessati devono essere informati di qualsiasi trattamento supplementare dei loro dati personali e delle parti coinvolte.<sup>6</sup> Gli utenti dovrebbero avere sempre una comprensione chiara di ciò che l'uso dell'applicazione comporta e dovrebbero mantenere il controllo dei loro dati.
10. Al più tardi nel momento in cui i dati personali sono ottenuti dal/i titolare/i del trattamento, l'interessato deve ricevere informazioni chiare sul trattamento supplementare connesso al ricorso all'interoperabilità. A questo punto l'utente deve essere informato delle condizioni e della portata del trattamento dei dati.
11. Le norme standard in materia di trasparenza restano applicabili; le informazioni dovrebbero essere fornite in un linguaggio semplice e chiaro.<sup>6</sup> Sono incluse anche le informazioni sul modo in cui i dati condivisi saranno trattati dall'applicazione interoperabile di tracciamento dei contatti ricevente.

### Base giuridica

12. Restano applicabili le stesse basi giuridiche discusse nelle linee guida 04/2020. Quando la base è l'interesse pubblico, può essere necessario adeguare il diritto nazionale in modo da prevedere la condivisione dei dati con altri servizi. In caso di consenso, sarà necessario acquisire un ulteriore consenso perché il trattamento interoperabile soddisfi tutti i suoi requisiti. In particolare, deve essere specifico e pertanto sufficientemente granulare.<sup>7</sup> Se sono utilizzate diverse basi giuridiche dai differenti titolari del trattamento dei dati per le applicazioni di tracciamento dei contatti, possono essere necessarie misure supplementari per attuare i diritti degli interessati in relazione alla base giuridica. Se si tratta di dati sanitari, è applicabile l'articolo 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati e i titolari del trattamento devono poter fare affidamento su una delle eccezioni ivi menzionate.

### Titolarità

13. Il comitato desidera chiarire che una dichiarazione definitiva riguardo ai ruoli rispettivi dei vari soggetti coinvolti in qualsiasi trattamento richiede una valutazione specifica su una base fattuale in merito alle modalità di svolgimento del trattamento. Tuttavia, il comitato sottolinea l'importanza di considerare attentamente tali ruoli e responsabilità in sede di elaborazione di una soluzione. Pertanto, quanto segue può fungere solo da orientamento generale.
14. Ad avviso del comitato, qualsiasi operazione o serie di operazioni il cui scopo è garantire l'interoperabilità in aggiunta al trattamento per la funzionalità delle applicazioni a livello di Stato membro deve essere valutata separatamente da operazioni di trattamento precedenti o successive in

---

<sup>6</sup> Cfr. anche: Gruppo di lavoro «articolo 29» «[Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679](#)», WP260 rev.01, 11 aprile 2018 - approvate dall'EDPB.

<sup>7</sup> Cfr. anche la sezione 3.1.3 Granularità delle Linee guida 05/2020 del comitato sul consenso ai sensi del regolamento 2016/679

considerazione della finalità aggiuntiva. Tale trattamento aggiuntivo dovrebbe pertanto essere considerato un trattamento distinto. Per questo trattamento distinto, le parti possono essere singoli titolari del trattamento o co-titolari del trattamento, che possono avvalersi di responsabili. Eventuali trattamenti successivi effettuati dopo lo scambio degli identificatori (calcolo dell'esposizione, avvertimento dei contatti individuati, ecc.) si svolgerebbero sotto una titolarità separata del fornitore dell'applicazione ricevente.

15. I rispettivi ruoli, relazioni e responsabilità dei co-titolari del trattamento nei confronti dell'interessato dovranno essere definiti e tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dell'interessato.<sup>8</sup> Ciò avrà effetti sulla portata della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che deve essere eseguita, compreso il trattamento effettuato ai fini dell'interoperabilità. Il trattamento allo scopo di assicurare l'interoperabilità può essere affidato a un responsabile del trattamento che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

### Esercizio dei diritti degli interessati

16. Qualsiasi soluzione interoperabile deve consentire agli interessati di esercitare i propri diritti. Qualora l'esercizio dei diritti sia possibile, non dovrebbe diventare più oneroso per gli interessati e dovrebbe essere chiaro a chi gli interessati debbano rivolgersi per esercitare i loro diritti. Le limitazioni all'esercizio dei diritti dell'interessato sono possibili nel quadro delle esenzioni previste agli articoli 11<sup>9</sup> e 23 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

### Conservazione e minimizzazione dei dati

17. Le differenze nel periodo di conservazione dei dati stabilito non dovrebbero comportare un periodo di conservazione dei dati superiore a quanto necessario.<sup>10</sup> Al fine di promuovere l'effettiva applicazione dei principi di protezione dei dati, dovrebbe essere preso in considerazione un livello comune di minimizzazione dei dati e un periodo comune di conservazione dei dati. Come indicato in precedenza, l'interoperabilità non dovrebbe comportare una maggiore raccolta di informazioni a causa della mancanza di un approccio coordinato. Ciò dovrà essere comunicato in modo chiaro all'utente prima di condividere i dati.

### Sicurezza delle informazioni

18. L'interoperabilità non dovrebbe comportare una diminuzione della sicurezza dei dati e della protezione dei dati personali. Il comitato europeo per la protezione dei dati raccomanda che i fornitori di applicazioni di tracciamento dei contatti tengano conto di qualsiasi aumento dei rischi per la sicurezza dell'informazione causato dall'ulteriore trattamento e dal coinvolgimento di altri attori. Ciò riguarda in particolare la sicurezza dei dati in transito per la possibile interconnessione di server back-end. In particolare, nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati devono essere analizzate le

---

<sup>8</sup> Il comitato europeo per la protezione dei dati esaminerà più approfonditamente la co-titolarità nelle sue future linee guida sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento nel regolamento generale sulla protezione dei dati.

<sup>9</sup> Come sottolineato nelle considerazioni generali, l'interoperabilità comporterà il trattamento di dati personali pseudonimizzati.

<sup>10</sup> Cfr. anche le Linee guida 03/2020 del comitato sul trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19

misure per affrontare i rischi per la sicurezza connessi all'interoperabilità che hanno un impatto sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche.

## Esattezza dei dati

19. I fornitori, quando valutano come rendere interoperabili le proprie applicazioni di tracciamento dei contatti, dovrebbero, nella misura del possibile, assicurare che ciò non comporti un abbassamento del livello di qualità o di esattezza dei dati. L'interoperabilità, in caso di grandi divergenze, può comportare una perdita di qualità dei dati (ad esempio conclusioni errate in materia di valutazione, scarsa assegnazione del rating del rischio), il che potrebbe portare a un aumento di falsi positivi. Questi rischi aggiuntivi per l'esattezza dei dati dovranno essere comunicati chiaramente agli interessati.
20. Le misure attuate per garantire l'esattezza dei dati devono essere mantenute nel sistema interoperabile.

## Conclusione

21. Il comitato europeo per la protezione dei dati è consapevole del fatto che la creazione di una rete interoperabile di applicazioni non è irrilevante. Sebbene possa aumentare l'efficacia delle applicazioni, potrebbe anche richiedere modifiche sostanziali alle applicazioni già esistenti o in fase di sviluppo. Dal punto di vista della protezione dei dati, l'interoperabilità è possibile se sono seguite le raccomandazioni contenute nella presente dichiarazione e quelle contenute nelle Linee guida 04/2020<sup>1</sup> del comitato. L'informazione e il controllo degli interessati aumenteranno la loro fiducia nelle soluzioni e la loro potenziale adozione.
22. Le applicazioni di tracciamento dei contatti possono costituire una soluzione temporanea soltanto nell'ambito di una strategia globale in materia di sanità pubblica per combattere l'attuale pandemia. Per ciascuna misura introdotta, occorre valutare se un'alternativa meno invasiva possa conseguire lo stesso scopo e garantire che le misure applicate siano efficaci e proporzionate.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)